



**INTERCONSULT** S.R.L.  
CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA AZIENDALE

Napoli, 12 SETTEMBRE

A TUTTI GLI SPETTABILI

CLIENTI

LORO SEDI

**CIRCOLARE N. 8/2019**

**1. PROROGA A REGIME DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DEI MODELLI REDDITI E IRAP**

Con l'art. 4-bis co. 2 del DL 34/2019, (cd. decreto crescita), viene disposto il differimento a regime, del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:

- dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti "solari";
- dalla fine del nono a quella dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti "non solari".

Il suddetto differimento riguarda tutti i contribuenti e si applica in relazione ai modelli REDDITI 2019 (modello Unico SC/PF/SP/ENC e 770 ordinario) e IRAP 2019. Nei confronti dei contribuenti "solari", pertanto, i modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, relativi al periodo d'imposta 2018, non dovranno più essere presentati in via telematica entro il 30.9.2019, ma entro il **2.12.2019** (in quanto il 30 novembre cade di sabato).

**Dichiarazioni in presenza di operazioni straordinarie**

Non vengono invece modificati i termini previsti per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP in caso di:

- liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa;
- trasformazione, fusione e scissione.

In tali casi, pertanto, il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni rimane fissato all'ultimo giorno del nono mese alla data di efficacia della singola operazione straordinaria.



### **Adempimenti “collegati” alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP**

Per effetto della proroga in esame, sono conseguentemente differite anche le scadenze relative agli adempimenti “collegati” al termine di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP, ad esempio:

- la redazione del registro dei beni ammortizzabili;
- la redazione e sottoscrizione dell’inventario;
- la stampa su carta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici;
- la conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali.

Di conseguenza, le scadenze che cadono con la presentazione della dichiarazione slitteranno dal 30 settembre al 2 dicembre, viceversa quelle rientranti nei novanti giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, come la stampa dei libri contabili obbligatori, slitteranno alla data del 01 marzo 2020.

### **2. TASSAZIONE AGEVOLATA DEGLI UTILI REINVESTITI (C.D. “MINI IRES”)**

Con l’art. 2 del DL 34/2019, viene integralmente riscritta la disciplina della c.d. “mini IRES”, agevolazione che dal 2019 va a sostituire l’ACE, e che si sostanzia nell’assoggettamento ad aliquota ridotta della parte del reddito d’impresa corrispondente agli utili accantonati a riserva nel corso dell’anno. La nuova norma pone quale unica condizione quella dell’accantonamento degli utili, non essendo invece necessario che essi siano reinvestiti in beni strumentali o siano destinati all’incremento della base occupazionale.

#### **Soggetti interessati. L’agevolazione riguarda:**

- sia i soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali, ecc.);
- sia i soggetti IRPEF esercenti attività d’impresa (imprese individuali, snc e sas), purché in contabilità ordinaria.

La norma ha previsto che l’aliquota ridotta sarà pari al 20%, ma andrà a regime soltanto a partire dall’anno 2023. Nel frattempo, in via transitoria la riduzione sarà pari a:

- a 1,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 22,5%), per il 2019;
- a 2,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 21,5%), per il 2020;
- a 3 punti percentuali (quindi, con imposta del 21%), per il 2021;
- a 3,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 20,5%), per il 2022.

A titolo esemplificativo, se la società ha per il 2019 un reddito imponibile di 300.000,00 euro, e ha accantonato in data 29.4.2019 l’utile del 2018 per 120.000,00 euro, la quota agevolata del reddito

corrispondente all'utile accantonato nel 'anno a riserva (120.000,00 euro) è assoggettata all'aliquota ridotta del 22,5%, mentre l'ammontare residuo (180.000,00 euro) è assoggettato all'aliquota ordinaria del 24%.

L'IRES totale ammonterà quindi a 70.200,00 euro ( $120.000,00 \times 22,5\% + 180.000,00 \times 24\%$ ), ottenendo un risparmio d'imposta pari a 1.800,00 euro.

Come nella originaria versione della "mini IRES", non sono agevolati gli accantonamenti alle riserve non disponibili, ovvero alle riserve formate con utili derivanti da processi di mera valutazione (ad esempio, sono tali gli accantonamenti alle riserve per utili su cambi non realizzati).

### **3. SUPER-AMMORTAMENTO – REINTRODUZIONE**

Con l'art. 1 del DL 34/2019, viene prevista la reintroduzione della disciplina del "super-ammortamento", con maggiorazione pari al 30%, per gli investimenti effettuati:

- dall'1.4.2019 al 31.12.2019;
- ovvero entro il 30.6.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

#### **Nuovo tetto massimo agli investimenti agevolabili**

Sono agevolabili gli investimenti nel limite di 2,5 milioni di euro, per cui il beneficio non spetta per la parte eccedente.

### **4. NOVITÀ PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE DAL 2020**

L'art. 3-quinquies del DL 34/2019, dispone che per i contratti di locazione di immobili abitativi stipulati dal 1° gennaio 2020 sarà possibile non tassare i canoni eventualmente non percepiti dal locatore già dal momento dell'intimazione di sfratto per morosità/ingiunzione di pagamento, senza attendere la conclusione della procedura di sfratto, come previsto dai contratti stipulati fino al 31/12/2019.

### **5. AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI DEDUCIBILITÀ DELL'IMU**

Modificando nuovamente l'art. 14 del D.Lgs. 23/2011, l'art. 3 del DL 34/2019 dispone che la percentuale di deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo (per i beni strumentali) sia gradualmente aumentata come segue:

- 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018;
- 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019;
- 70% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021;



- 100%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022;

## **6. COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE - SEMPLIFICAZIONI**

L'art. 12-quater del DL 34/2019, dispone che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle liquidazioni periodiche ai sensi dell'art. 21-bis del DL 78/2010, possono trasmettere la comunicazione relativa al quarto trimestre del periodo d'imposta con la dichiarazione IVA annuale, purché quest'ultima sia presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. In assenza di indicazioni specifiche da parte della norma, la nuova modalità di presentazione dovrebbe applicarsi a partire dalla comunicazione relativa al quarto trimestre 2019. Resta ferma, per i soggetti passivi IVA, la possibilità di trasmettere la suddetta comunicazione, "in via autonoma", entro il mese di febbraio dell'anno successivo al trimestre cui si riferisce.

## **7. PROSSIME SCADENZE FISCALI**

### **16 settembre**

- Versamento della quarta rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi Sc e Irapp 2019 per i soggetti Ires, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa).
- Contribuenti Iva: emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di agosto, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
- Comunicazione Liquidazioni periodiche Iva: i soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel secondo trimestre del 2019.

### **25 settembre**

- Presentazione Elenchi Intrastat: gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di agosto.

### **30 settembre**

- per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei



**INTERCONSULT S.R.L.**  
CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA AZIENDALE

redditi, dell'Irap e dell'Iva in scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.

Per ulteriori chiarimenti lo Studio rimane a Vs. completa disposizione

INTERCONSULT SRL

  
(L'Amministratore Unico)



---

*Sede Legale - Via Santa Lucia n. 50 - 80132 Napoli*  
*Telefono 0817644559 Fax 0812452395*  
*Via Banci Vecchi n.112 - 00186 Roma*  
*Telefono/Fax 0692956546*  
*C.F. P.Iva 05017550632 Registro delle Imprese di Napoli n. 05017550632*  
*E-mail [segreteria@interconsultitalia.it](mailto:segreteria@interconsultitalia.it) PEC [interconsultitalia@legalmail.it](mailto:interconsultitalia@legalmail.it)*